

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 11

## **RISOLUZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Agricoltura e produzione agroalimentare)**

*(Estensore GAETTI)*

*approvata nella seduta del 3 luglio 2013*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA SANITÀ ANIMALE  
(COM (2013) 260 DEFINITIVO)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 2013**

---

**INDICE**

Testo della risoluzione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale,

osservato che la proposta in esame è finalizzata ad assicurare un soddisfacente livello di efficienza della sanità pubblica e di sicurezza degli alimenti, minimizzando i rischi biologici e chimici per l'uomo, oltre che a promuovere la sanità animale, prevenendo e riducendo le malattie e sostenendo in tal modo l'allevamento e l'economia rurale;

osservato che la proposta è finalizzata altresì a consentire la libera circolazione delle merci e gli spostamenti di animali, nonché a promuovere pratiche di allevamento che tutelino la sanità animale, garantiscano un impatto ambientale coerente nell'ambito della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile;

rilevato che la proposta tende a istituire un quadro normativo unico e semplificato in materia di sanità animale, creando le premesse per una *governance* omogenea e idonea alle finalità di tutela e di pronta reazione in caso di malattie emergenti, a tutela del benessere degli animali e della sicurezza alimentare;

richiamata l'esigenza di un chiaro riparto di ruoli e responsabilità tra le autorità competenti, le istituzioni europee, il settore agricolo, i proprietari di animali e tutte le parti e i soggetti coinvolti, oltre a introdurre procedure semplificate che eliminino oneri e costi amministrativi ingiustificati, ove possibile;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, che gli obiettivi enunciati non possono essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri, rendendo quindi necessario un intervento in ambito europeo, maggiormente idoneo al conseguimento delle predette finalità. In particolare una buona sanità animale va a beneficio dei privati, ma costituisce anche un bene pubblico di rilevanza più ampia, data la natura trasmissibile di molte malattie degli animali, ragion per cui si rende preferibile un approccio comune rispetto a una serie di azioni individuali. L'istituzione di condizioni di sanità animale armonizzate potrà favorire il successo della nuova politica agricola comune e consentirà di sopperire all'eventuale incapacità di uno Stato membro di lottare contro una malattia, compromettendo lo stato sanitario dell'Unione e mettendo a repentaglio le esportazioni;

rilevato in particolare che nella prima parte della proposta si definiscono le norme generali, tra cui l'oggetto e il campo di applicazione, oltre alle malattie da prevenire e contrastare esistenti ed emergenti. Ai

sensi dell'articolo 5, la Commissione, mediante atti di esecuzione, redigerà un elenco delle malattie cui il regolamento si applica. La proposta prevede altresì programmi di eradicazione e modalità per il riconoscimento di uno Stato nella condizione di indenne da malattia per tutto il suo territorio o per una o più zone;

richiamata la presenza di malattie che affliggono in Italia i suini, ostacolando lo sviluppo dell'attività di esportazione delle produzioni, quali la malattia vescicolare del suino e la peste suina africana, localizzate principalmente in poche regioni d'Italia (Calabria, Campania e Sardegna). Il problema delle esportazioni riguarda principalmente i paesi terzi rispetto all'Unione europea, che non tengono conto dei principi di regionalizzazione veterinaria;

nella prospettiva che l'adozione del regolamento e dei suoi atti esecutivi possa contribuire al contrasto di tali patologie e alla soluzione delle citate problematiche,

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del trattato di Lisbona, in senso favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà.

Osserva che nella proposta di regolamento in questione è previsto il ricorso a poteri di delega in capo alla Commissione europea con riguardo a numerosi aspetti applicativi e all'individuazione di un elenco di malattie e delle specie interessate. A tale proposito si auspica che la definizione di tale elenco avvenga tenendo conto delle specificità dei singoli Paesi membri. Esso appare per più versi una componente essenziale del regolamento stesso e in quanto tale non demandabile, specie in prima istanza, a un atto di esecuzione.

Analoga attenzione si auspica venga dedicata con riguardo alla definizione dei compiti e delle responsabilità assegnate agli operatori nel settore della sanità animale. Il rischio di oneri, anche significativi, per gli operatori stessi, potrebbe essere opportunamente contenuto con l'introduzione di deroghe e incentivi mirati.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: MOLINARI)

3 luglio 2013

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che esso mira a semplificare il quadro normativo vigente in materia di sanità animale, integrando al contempo le attese delle parti interessate in termini di riduzione degli oneri amministrativi e dei costi economici derivanti dall'insorgenza di malattie negli animali;

tenuto conto che l'attuale quadro normativo in materia di sanità animale comprende quasi cinquanta direttive e regolamenti di base e circa quattrocento atti di diritto derivato, quasi tutti adottati prima del 1995, con un'Unione a dodici e quando non erano ancora apparse molte delle malattie oggi presenti sul territorio europeo;

considerato altresì che anche le condizioni degli scambi commerciali sono mutate in modo spesso radicale negli ultimi anni, con un aumento notevole degli scambi di animali e di prodotti di origine animale sia all'interno dell'Unione che con i Paesi terzi, e che la scienza, la tecnologia e il quadro istituzionale hanno subito significative evoluzioni, rendendo pertanto indispensabile un aggiornamento e un ripensamento della materia,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata:

– nell'articolo 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituisce la base per le misure legislative dell'UE in materia di politica agricola comune ed è divenuto base anche per la legislazione veterinaria nella misura in cui la sanità animale è ormai considerata sul piano giuridico parte integrante della PAC;

– nell'articolo 114 del TFUE, che costituisce la base giuridica per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno e per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in tale settore;

– nell'articolo 168 del TFUE, relativo alla protezione della salute umana da tutto ciò che potrebbe nuocerle, ivi comprese le fonti di pericolo connesse alla sanità animale;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto il valore di un approccio armonizzato a livello dell'Unione è ampiamente riconosciuto per quanto attiene alla capacità sia di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori del settore, sia di rispondere alle crisi che dovessero verificarsi in occasione di focolai di malattie degli animali, mentre gli Stati membri non potrebbero raggiungere risultati analoghi agendo individualmente;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto la normativa in materia di sanità animale si limita a stabilire un quadro generale per la prevenzione, la lotta e l'eradicazione delle malattie degli animali, fondato su regole basate sui risultati e pertanto teso a evitare ogni possibile eccesso di prescrittività. Quanto alle norme che disciplinano gli scambi commerciali, il loro carattere più puntuale e dettagliato è giustificato dalla necessità di ridurre il rischio di pratiche applicative diverse da parte degli operatori e delle autorità competenti, con conseguenti effetti distorsivi della concorrenza e con possibile perdita di coerenza dell'approccio nella lotta alle malattie.

Nel merito, nel ribadire l'importanza e la tempestività della proposta della Commissione europea, si rileva come gli ampi poteri di delega in essa previsti necessitino di un'accurata riflessione in sede di negoziato, con particolare riferimento all'individuazione di un elenco di malattie in ordine di priorità, di cui alla parte I, capo 2, che appare per più versi una componente essenziale del regolamento stesso e in quanto tale non demandabile, specie in prima istanza, a un atto di esecuzione.

Si sottolinea infine come la proposta, mirando a incrementare la responsabilità degli operatori e il loro livello di conoscenze di base per l'esecuzione delle proprie attività nel settore della sanità animale, rischi di comportare degli oneri anche significativi per gli operatori stessi, che potrebbero essere opportunamente contenuti con l'introduzione di deroghe e incentivi mirati.



